



# Comune di Rometta

Provincia di Messina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE		
N. Area: 16	Data emissione	05/12/2013
N. Generale: 591	Data registrazione	05/12/2013

## IL SINDACO

**OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO, EX ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1992, N.7, AL DIG. CARTA FEDERICO.**

Premesso:

**Che** l'ordinamento degli Enti locali attribuisce ai Comuni ed ai suoi organi amministrativi diverse funzioni, il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di diverse materie specialistiche, spesso non in possesso degli amministratori locali e del Sindaco;

**Che** le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo;

**Che** occorre potenziare gli strumenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione in chiave sistematica in modo da accentuare il carattere degli strumenti di governo;

**Che** occorre, altresì, definire strumenti di programmazione e monitoraggio finalizzati al rispetto del patto di stabilità interno;

**Preso atto** che il legislatore siciliano, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le loro funzioni attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del programma sulla base del quale i primi cittadini eletti hanno ottenuto la fiducia degli elettori, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni in possesso di documentata professionalità;

**Visto** l'art. 14, rubricato "incarichi ad esperti", della Legge Regionale 26 Agosto 1992, n. 7, che consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione, per essere coadiuvato nell'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza e, in particolare, l'art. 3, che testualmente recita: "Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità";

**Atteso che**, nell'esercizio delle suddette facoltà, nonché nell'attuazione delle vigenti norme statutarie e regolamentari, è intendimento conferire incarico a soggetto esterno all'amministrazione, al fine di coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni quale esperto in materia di attività di

consulenza atta a garantire la configurazione e l'implementazione dell'infrastruttura tecnologica e grafica attraverso aggiornamenti costanti alla rete informatica dell'Ente;

**Ritenute che** l'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di che trattasi si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, unitamente al possesso di documentata esperienza professionale;

**Atteso che**, la predetta norma è stata introdotta dal legislatore siciliano nell'ambito della sua autonomia legislativa speciale, ai sensi del Regio Decreto Legislativo n. 455/46, successivamente convertito nella legge costituzionale 26.12.48, n.2, e che pertanto e da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007;

**Ritenuto che**, una diversa interpretazione costituirebbe una sostanziale modifica di una importante parte dell'ordinamento degli enti locali in Sicilia a mezzo della Legge Finanziaria nazionale, in mancanza dei richiesti presupposti, come si evince dai criteri interpretativi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale in materia (Corte Costituzionale, sentenza n. 406 del 1995);

**Preso atto che**, giusta sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia n. 3123/2007, confermata dalla sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Sicilia n. 334/A/2008:

1. è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o" dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";
2. è affermato che vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi art. 110, comma 6, del D.L. 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla Legge Regionale n. 7/1992;

**Dato atto**, pertanto, che l'affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 7/1992 non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 56 della legge 24.12.07, n. 244, come sostituito dall'art. 46 comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133;

**Ravvisata** la necessità di disporre di una figura professionale specializzata nelle discipline inerenti lo sviluppo dei contenuti dei siti informatici dell'Ente, la cui attività possa essere correlata alle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo tipicamente ascritte al ruolo del Sindaco;

**Preso atto**, altresì, che il legislatore ha posto dei limiti numerici alla facoltà del Sindaco di procedere alla nomina di esperti, tenuto conto del numero degli abitanti del Comune e, nella fattispecie, il Sindaco non può nominare più di tre esperti e che con la nomina odierna tale limite non è superato;

**Rilevato** che il soggetto da nominare, tenuto conto della professionalità, competenza ed esperienza maturata nel campo dell'infrastruttura tecnologica e grafica attraverso la rete informatica, può individuarsi nella persona del Sig. Carta Federico, esperto in discipline inerenti la rete informatica, che presenta un qualificato curriculum vitae;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno, procedere al conferimento dell'incarico "de quo" a decorrere dalla data della presente determinazione sindacale e fino al completamento dell'incarico e, comunque, non oltre il mandato sindacale, specificando che il professionista incaricato collaborerà con il Sindaco nelle materie prima indicate e svolgerà tale incarico a titolo gratuito e non potrà pretendere alcunché a titolo di compenso o rimborso spese;

**Vista** la L.R. 26 agosto 1992, n.7;

**Visto** l'O.R.E.L.;

## DETERMINA

Per le motivazioni in premessa evidenziate:

1. Di conferire, l'incarico di esperto del Sindaco, al Sig. Federico Carta, nato il 29 giugno 1985 e residente a Venetico , in via Nauloco, 12, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, ed in armonia con le norme statutarie e regolamentari di questo Ente, al fine di coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni in materia di consulenza per il miglioramento e l'aggiornamento della rete informatica dell'Ente, nonché per la comunicazione attraverso i tematici a disposizione dell'Ente;
2. Di stabilire che l'incarico conferito con il presente provvedimento:
  - a. non dovrà costituire rapporto di pubblico impiego;
  - b. avrà una durata a decorrere dalla data presente determinazione sindacale e fino a completamento dell'incarico e, comunque, non oltre il mandato sindacale;
  - c. si intende conferito a titolo gratuito e che il succitato professionista non potrà pretendere alcunché a titolo di compenso o rimborso spese;
3. Di procedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e sul sito web del Comune, così come previsto dall'art. 3 comma 18, della Legge 25.12.07, n. 244;
4. Di disporre la trasmissione di copia del presente atto al Segretario Generale ed ai Dirigenti di Settore e, con modalità tale da avere la comprovata ricezione, al Sig. Federico Carta;
5. Di richiedere al Sig. Carta la formale accettazione dell'incarico de quo con particolare riferimento al punto 2 del presente dispositivo;
6. Di dare mandato al Responsabile A.S.A. di procedere alla esecuzione delle superiori disposizioni ed a curare ogni altro adempimento connesso e consequenziale al presente provvedimento;
7. Dare atto che nessun onere finanziario discende dal presente provvedimento a carico del bilancio comunale.

**Data di Emissione: 05/12/2013**

Il Sindaco  
Dott. Roberto Abbadessa

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 13/12/2013 come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 \_).

Giovanni Costa